Sent. n. 245/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Signori Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere relatore

dott. Pasquale Fava Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 80950, iscritto nel registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti della Sig.ra **X X** (c.f. *omissis*), nata a --- (--) il --.--.----,

residente a ---- (--) alla --- --- --- --, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Varesi congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Niccolò Saul Todini ed elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Paolo Michetti n.5, presso lo studio dell'Avv. Varesi;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 7 maggio 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa

Alessandra Giannotti, il relatore Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni, il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dott.ssa Maria Teresa D'Urso e gli Avv.ti Pietro Varesi e Niccolò Saul Todini per la convenuta;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, previo invito a dedurre, la Procura regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio la Sig.ra **X X**, in qualità di titolare della ricevitoria del lotto ----/----, sita in ----, --- -- - n. --, per aver omesso di versare a Lottoitalia S.r.l. - società concessionaria dello Stato per la riscossione dei proventi del gioco del lotto -, in violazione dell'art. 30 del DPR n. 303/1990 e degli artt. 1 e 2 del contratto di concessione (contratto di concessione n. ---- stipulato in data 27/11/----), l'importo degli incassi del lotto per la settimana del 13/02/----, quantificato in € 40.143,24.

2. La Procura ha riferito che era pervenuta una denuncia di danno erariale, con nota prot. n. ---- del 19/07/----, da parte dell'Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli - Ufficio Monopoli per il ---, il quale aveva riferito che, a seguito di controlli contabili effettuati tramite l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Lottoitalia S.r.l., era emerso che la Sig.ra **X X** aveva omesso di versare al predetto Concessionario l'importo di € 40.143,24 relativo agli incassi del gioco del lotto della settimana contabile del 13.2.----. Era contestualmente stata disposta dall'Agenzia la sospensione in via cautelare dell'attività di raccolta del gioco del lotto, intimando alla titolare il versamento della somma dovuta, nonché dei proventi di gioco ulteriormente raccolti sino alla disattivazione dei terminali. Non essendo intervenuto alcun versamento, era stata disposta la revoca della concessione per omessi versamenti. Era quindi stato disposto l'incameramento di € 8.500,00 quale deposito cauzionale prestato a garanzia degli adempimenti contrattuali per l'anno ----, giusta polizza fidejussoria della --- n. *omissis*. La cauzione incamerata era stata imputata in parte all'importo della penale per € 5.164,57 per il generale inadempimento degli obblighi contrattuali (ai

sensi delle Circolari n. *omissis* del 31.07/---- e n. *omissis* del 18/05/---- nonché in base all'art. 5 comma 2 del contratto di concessione) e per € 3.335,73 a parziale recupero del debito erariale di € 40.143,24. Il danno era pertanto definito in € 37.024,25, derivante per € 36.807,51 da omessi versamenti dei proventi del gioco del lotto relativi alla settimana contabile in questione, per € 207,99 da interessi maturati sul debito erariale fino alla data di adozione del provvedimento, calcolati al tasso del 3,75% annuo ed inoltre per € 8,75 da spese di notifica.

Veniva avviato altresì il procedimento per la riscossione coattiva, ai sensi del R.D. 639/1910 (ingiunzione di pagamento in via amministrativa prot. n. *omissis* in data 11/04/----), e veniva inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ---- la prescritta comunicazione di notizia di reato a carico dell'odierna convenuta.

In sintesi, dalla documentazione in atti risulta che il titolare della ricevitoria, in violazione delle disposizioni richiamate e degli obblighi nascenti dalla concessione, pur avendo "registrato giocate"

nella settimana contabile in contestazione e risultanti dai sistemi legali di registrazione automatizzata e da appositi scontrini – aventi valore fidefacente (cfr. art. 19, L. n. 528/1982 e s.m.) -, ha omesso di versarne l'importo, né, a tutt'oggi, risulta aver restituito il denaro pubblico, con conseguente danno erariale di natura patrimoniale, quantificato al netto della quota recuperata con l'incameramento della cauzione.

3. In riscontro all'invito a dedurre, l'interessata ha fatto pervenire le proprie deduzioni, dichiarando di essere stata totalmente estranea alla gestione dell'attività di ricevitoria del lotto, gestita in via esclusiva dal di lei genitore. La signorina, di anni 21, è attualmente studentessa, ha appena terminato il Liceo scientifico statale "----", sito in ---, con orario scolastico 08:00-13:50, e si appresta ad intraprendere un percorso universitario. In data 23.10.2025 si è svolta l'audizione richiesta, durante la quale, con l'assistenza del legale di fiducia, ha chiesto un ulteriore termine per il deposito di eventuali memorie integrative, che, tuttavia non risultano pervenute; è stata contestualmente

depositata una dichiarazione del padre sig. --- ---, nella quale lo stesso ha dichiarato di aver chiesto nel ---- alla figlia di avviare un'impresa individuale a proprio nome, finalizzata all'esercizio di attività commerciale di bar-tabaccheria-ricevitoria, ma di aver sempre provveduto alla gestione dell'impresa, esercitando in esclusiva il potere gestorio con esclusione della figlia da qualsiasi decisione e quindi anche da qualsiasi profitto derivante dalla predetta attività. Il padre ha altresì dichiarato di essere disponibile a far fronte al pagamento di quanto dovuto. Secondo quanto dichiarato dalla figlia, il padre aveva motivato la richiesta di intestazione dell'attività, adducendo nei confronti della figlia imprecisate circostanze per cui non avrebbe potuto a proprio nome intestarsi alcuna attività commerciale.

4. La Procura ha emesso l'atto di citazione, ritenendo che le motivazioni addotte nelle deduzioni non consentivano l'archiviazione del fascicolo, atteso che l'estraneità dell'invitata alla gestione della ricevitoria, peraltro solo asserita e non provata, è comunque irrilevante. Difatti, la sig.ra **X X**

ha scientemente violato gli obblighi derivanti dalla qualifica di agente contabile, *ab origine*, consapevole di essere "prestanome" del padre, con palese violazione degli obblighi contrattuali assunti con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, e non ha provveduto al versamento del dovuto.

5. Ritenendo sussistente la giurisdizione, la Procura ha configurato la fattispecie quale responsabilità contabile, essendo i titolari di ricevitorie agenti contabili a norma dell'art. 178, lett. e), R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

6. La Procura ha affermato che, poiché è accertata la violazione dell'obbligo di restituzione del denaro pubblico gravante sulla Sig.ra **X X** in qualità di agente contabile, detta omissione implica sia l'antigiuridicità della condotta, sia il nesso causale tra tale condotta omissiva e il danno, sia l'elemento soggettivo del dolo o, in ogni caso, della colpa grave. Ha quindi chiesto la condanna per danno erariale cagionato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pari ad € 37.024,25, nonché degli interessi maturati e calcolati in misura pari a una volta e mezzo il tasso degli interessi legali, ai sensi dell'art.

33 co. 2, L. 724/1994.

7. La convenuta si è costituita chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibilità e/o improponibilità dell'azione contabile; nel merito, di rigettare la domanda di condanna in quanto infondata in fatto e in diritto; in via meramente subordinata, di ridurre l'ammontare del danno, esercitando il potere riduttivo ex art. 1, comma 1-octies, L. 20/94, in considerazione della non imputabilità del dolo alla convenuta.

7.1. Nello specifico, ha premesso di aver acquisito la documentazione relativa alla questione, solo all'esito dell'accesso al fascicolo di indagine penale. Ha affermato di trovarsi nei giorni della settimana in questione a frequentare l'istituto scolastico, e non nella ricevitoria.

7.2. La difesa ha poi riferito che è in corso il recupero coattivo per tramite di Agenzia delle Entrate Riscossione, a mezzo della cartella esattoriale n. *omissis*, notificata presso la pec intestata alla ditta individuale della sig.ra **X X**, di cui comunque la stessa non aveva contezza, non gestendo né l'azienda, di fatto gestita dal padre,

né la pec dell'impresa. Inoltre, la convenuta non aveva avuto conoscenza della revoca della concessione, notificata appunto al medesimo indirizzo pec in data 19/03/----.

7.3. Il legale ha evocato il principio del *ne bis in idem* al fine di evitare un conflitto di giudicati, il divieto di duplicazione del titolo esecutivo, richiamando il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto, ed ha eccepito l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'azione contabile.

7.4. Ha affermato l'insussistenza del dolo e della colpa grave, proprio per aver la convenuta in buona fede acconsentito alla richiesta del padre, non potendo comunque negargli un aiuto, in virtù dei vincoli familiari correnti, pur se separato legalmente dalla madre della convenuta, e ritenendolo in grado di gestire con la diligenza del buon padre di famiglia. Ciò posto, ha ribadito che la convenuta non ha mai tratto alcun profitto dalla predetta attività commerciale o dalla ricevitoria, in quanto il potere gestorio dell'impresa era esercitato esclusivamente dal sig. ---, nei confronti del quale

nella memoria di costituzione è posto "l'invito all'iscrizione dello stesso quale presunto responsabile per danno erariale".

Ugualmente, ha sottolineato la difesa, la convenuta non è imputabile per colpa grave, in quanto tale elemento psicologico (palese e inammissibile negligenza, imprudenza o imperizia nell'esercizio delle proprie funzioni) presuppone l'effettiva potestà e facoltà di esercitare un controllo sull'attività formalmente a lei intestata, controllo o ingerenza che non soltanto non era in grado di affrontare, ma soprattutto perché il padre non avrebbe certo permesso (come nei fatti non ha mai permesso) che avvenisse.

7.5. Comunque, i legali hanno riferito che la sig.ra **X X** ha provveduto a depositare a mezzo pec richiesta di rateizzazione documentata in relazione alla situazione debitoria complessiva ad essa ascritta dall'Agente per la Riscossione, ivi compreso il carico portato nella cartella n. *omissis* e relativo al *quantum* azionato con l'atto di citazione.

8. Il requirente ha depositato la requisitoria orale per la discussione del giudizio, ritenendo le

argomentazioni difensive infondate in quanto la cartella esattoriale, la cui esistenza non è stata comunicata dall'Amministrazione alla Procura, comunque ad oggi non è pagata, bensì c'è istanza di rateizzazione del debito che non impinge nell'attuale procedimento, avendo riguardo esclusivamente alle modalità temporali di adempimento. La sussistenza della cartella esattoriale non preclude l'acquisizione di un ulteriore titolo esecutivo, fermo restando che il debito non potrà essere soddisfatto due volte. Sul punto, ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (Cass. Sez. III civ. Ord. n. 13612 del 21 maggio 2025 e Ord. 21768/2019), che, analizzata la legittimità della duplicazione dei titoli esecutivi, ha stabilito che un creditore, pur essendo già in possesso di un titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo), può ottenerne un secondo a condizione che l'azione non deve essere stata consumata, ovvero non deve essere violato il principio del *ne bis in idem.* Nel caso di specie, ad avviso del requirente la cartella esattoriale è atto dell'Amministrazione ed è emessa *inaudita altera parte* e cioè senza un accertamento del diritto sottostante; inoltre deve

sussistere l'interesse ad agire da parte del creditore, come previsto dall'art. 100 c.p.c. e nel presente caso sussiste, in quanto l'Amministrazione non è stata ancora soddisfatta; infine non deve essere riscontrato un abuso del diritto o del processo (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.), che nel caso di specie non ricorre per il medesimo motivo.

Con riferimento poi al difetto dell'elemento soggettivo, ha richiamato le argomentazioni già svolte nell'atto di citazione.

Circa l'invito ad iscrivere il sig. --- --- quale presunto responsabile per danno erariale si evidenzia che titolare del credito è l'Amministrazione danneggiata, che pertanto è l'unica titolata ad operare la suddetta valutazione.

9. All'udienza pubblica odierna, dopo la relazione del Consigliere relatore, il Pubblico Ministero, richiamati gli atti scritti ed illustrate le ragioni a sostegno della domanda, ha ribadito le conclusioni ivi rassegnate; anche i legali della convenuta, hanno insistito nelle argomentazioni già espresse negli atti difensivi, sottolineando il rispetto del principio del *ne bis in idem* e ribadendo le richieste istruttorie

(testimonianze e notizie da richiedere all'AE).

10. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. La fattispecie odierna riguarda un danno da mancata entrata, derivante dall'omesso versamento degli incassi del lotto, da parte di concessionario di ricevitoria del lotto.

2. La domanda va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.

3. In via pregiudiziale, è acclarata la giurisdizione di questa Corte in linea con la giurisprudenza consolidata in materia (*ex multis*, C.d.c. Sez. giur. App. III, sent. n. 444/2023; Sez. giur. App. I sent. n. 465/2023; Sez. giur. App. II, sent. n.16/2024).

4. Al riguardo, in concorde avviso con il requirente, sussiste il "rapporto di servizio" della convenuta in qualità di agente contabile con la pubblica amministrazione. Difatti, il concessionario del gioco del lotto è parte della filiera del gioco e, come tale, è "incaricato di pubblico servizio". La qualifica soggettiva dell'agente non deriva esclusivamente dal

mero maneggio di denaro pubblico, bensì dal fatto che l'esercizio del gioco si inserisce nell'ambito di un rapporto di natura concessoria che si instaura con l'erario (C.d.c. Sez. Giur. Lazio sent. 373/2025).

5. Occorre anche rimarcare che, ai sensi degli artt. 24 e 30 del DPR n. 303 del 1990, come sostituiti dal DPR n. 560 del 1996, il "raccoglitore" (*id est*, il gestore della ricevitoria) è tenuto a versare, alla competente sezione di tesoreria provinciale, ovverosia al concessionario dello Stato per la riscossione, tutti i proventi del gioco del lotto, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, dedotto l'aggio e salvo che l'inadempimento non derivi da causa a lui non imputabile. In forza della qualificazione rivestita, il gestore della ricevitoria del lotto è patrimonialmente responsabile verso l'Erario per le somme riscosse.

6. Acclarato il rapporto di servizio, sulla base delle considerazioni sopra espresse e della giurisprudenza richiamata, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, operi, però, a vantaggio della convenuta, l'esimente di cui agli artt. 178 e 194 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in quanto il mancato

riversamento è avvenuto, per fatti non imputabili a quest'ultima.

Infatti, la sig.ra **X X**, anche in ragione di una dichiarazione in atti sottoscritta dal padre, non contestata dal requirente, nella quale ha affermato di aver effettivamente gestito di persona la ricevitoria, escludendo la figlia, all'epoca dei fatti appena maggiorenne e convivente con la sola madre, da ogni scelta e condotta attiva o omissiva. Pertanto, la convenuta avrebbe firmato la richiesta della concessione quale mera "prestanome" del padre che ha concretamente gestito la ricevitoria. Risulta, pertanto, ragionevole dedurne che la convenuta abbia fatto tale scelta per ragioni di affetto verso il genitore, non comprendendo appieno le implicazioni giuridiche derivanti dalla concessione della ricevitoria. In definitiva, la giovanissima età ed il totale affidamento ingenerato dal rapporto di parentela giustificano la mancata adozione da parte della convenuta degli obblighi derivanti dalla titolarità, solo formale, della ricevitoria.

7. Inoltre, gli elementi descritti, in disparte ogni considerazione e valutazione sulla possibile

responsabilità del sig. ---, in qualità di "agente contabile di fatto" della ricevitoria, si evince che la convenuta non era consapevole delle violazioni messe in atto dal genitore né è dimostrato il contrario.

8. Tali circostanze, evidenziano, come detto, non solo l'esistenza della suddetta esimente, ma escludono, altresì, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla convenuta.

9. Tutto ciò premesso, la domanda va rigettata. In ogni caso, occorre rilevare come risulta comunque attivato l'iter della riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle entrate.

10. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.**80950** del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, nei confronti di **X X**, come in epigrafe generalizzata, disattesa ogni contraria istanza,

deduzione ed eccezione:

- Rigetta la domanda e per l'effetto assolve la convenuta **X X** da ogni addebito.

- Spese compensate.

- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

L'Estensore	Il Presidente
Alessandra Sanguigni	Antonio Ciaramella
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 01 luglio 2026

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

f.to digitalmente